

**COMUNE DI MARENO DI PIAVE**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER  
LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI  
ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006**

Approvato con atto di G.C. n. 107 del 29.12.2015

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO	Pag. 3
ART. 2 – IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE	Pag. 3
ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
ART. 4 – CONFERIMENTO INCARICHI	Pag. 3
ART. 5 – PERCENTUALE DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO	Pag. 3
ART. 6 – DESTINAZIONE DEL FONDO	Pag. 4
ART. 7 – RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI	Pag. 4
ART. 8 – EROGAZIONE DELL’INCENTIVO	Pag. 5
ART. 9 – LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO	Pag. 6
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Pag. 6
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	Pag. 6

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lsg. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento è adottato con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

## **ART. 2 – IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

1. Il Fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso) per ogni opera o lavoro. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..
2. Il Fondo per la progettazione e l'innovazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori e delle singole opere.

## **ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i seguenti:
  - a) il Responsabile Unico del procedimento;
  - b) il Progettista, inteso come tecnico singolo o in gruppo, il quale assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
  - c) i collaboratori tecnici ed amministrativi (altri dipendenti del Comune che hanno contribuito al progetto e alla sua realizzazione pur non sottoscrivendo gli elaborati);
  - d) il Direttore dei lavori;
  - e) l'incaricato del collaudo tecnico o tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;
  - f) il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

## **ART. 4 - CONFERIMENTO INCARICHI**

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Segretario comunale, su indicazione del R.U.P., il quale riporta l'indicazione di:
  - Responsabile Unico del procedimento;
  - incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza;
  - nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione;
  - diversi livelli di progettazione;
  - compiti e tempi assegnati a ciascuno.
2. Il Segretario comunale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal dipendente.

3. Il procedimento relativo ad un'opera o ad un lavoro si conclude:
- per la fase della progettazione, con la formale approvazione del progetto da parte dell'organo competente;
  - per le altre fasi, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 5 - PERCENTUALE DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO**

1. La percentuale da applicare ai fini della costituzione del Fondo è graduata in rapporto all'entità e complessità dell'opera e dei lavori, come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	
	FINO A €500.000,00	OLTRE €500.000,00
Lavori edili e di impiantistica	2,00	1,80
Lavori relativi a ponti, strade, parcheggi.	2,00	1,80
Lavori di fognatura, acquedotto e sistemazione ambientale	1,80	1,60
Altra tipologia di lavori.	1,75	1,60

2. Nel caso di varianti in corso d'opera previste dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), e d), il Fondo sarà calcolato in misura pari al 0,5% del maggior costo dell'opera o del lavoro e sarà liquidato previa approvazione della variante.

#### **ART. 6 – DESTINAZIONE DEL FONDO**

1. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascun lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il Responsabile Unico del procedimento e gli incaricati alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.

2. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri a carico del Comune.

3. Il 20% delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### **ART. 7 - RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI**

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti viene ripartita secondo le modalità e nelle misure percentuali di seguito indicate:

a)	<b>25%</b>	responsabile unico del procedimento
b)	<b>5%</b>	al redattore del progetto preliminare
c)	<b>10%</b>	al redattore del progetto definitivo
d)	<b>20%</b>	redattore del progetto esecutivo
e)	<b>21%</b>	al direttore dei lavori
f)	<b>10%</b>	al coordinatore della progettazione
g)	<b>5%</b>	al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
h)	<b>2%</b>	collaudatore dei lavori o redattore del certificato di regolare esecuzione
i)	<b>2%</b>	collaboratori tecnico/amministrativi

2. Le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte internamente in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, ovvero prive dell'accertamento di cui al successivo articolo 7, costituiscono economia di spesa.

3. Qualora la progettazione e la direzione lavori siano conferite esternamente, la quota di cui alla lett. a) della tabella riportata al comma sarà ridotta del 50%.

### **ART. 8 - EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Segretario comunale, sentito il R.U.P., dell'effettuazione delle singole attività affidate.

2. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui alla normativa vigente.

3. L'accertamento, per la fase dell'esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

5. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 5 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Segretario comunale contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

8. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

9. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia .

10. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

### **ART. 9 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La liquidazione dell'incentivo avviene mediante apposito atto con le seguenti modalità:

- a) per la fase progettuale, solo ad avvenuta approvazione formale del progetto;
- b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 8 comma 10 del presente Regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

### **ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente Regolamento hanno validità per le attività espletate successivamente all'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 (ovvero il 19 agosto 2014).

2. Per tutte le altre attività si continua ad applicare la disciplina previgente.

### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134, comma 3, del TUEL ai sensi dell'art. 66 dello Statuto Comunale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 20.12.2000 e s.m.i. e tutte le altre norme regolamentari incompatibili.